



UNIVERSITÀ DELLA VALLE D'AOSTA  
UNIVERSITÉ DE LA VALLÉE D'AOSTE

## **REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI BORSE DI STUDIO E DI PREMI DI LAUREA AGLI STUDENTI E AI LAUREATI DELL'ATENEO.**

Emanato con Decreto Rettorale n. 152, prot. 16883/I/03 del 19 ottobre 2023.

### **Indice**

<b>Art. 1 – Oggetto.....</b>	<b>2</b>
<b>Art. 2 – Definizioni .....</b>	<b>2</b>
<b>Art. 3 – Assegnazione delle risorse finanziarie.....</b>	<b>2</b>
<b>Art. 4 – Bandi di selezione .....</b>	<b>2</b>
<b>Art. 5 – Valutazione delle candidature .....</b>	<b>3</b>
<b>Art. 6 – Conferimento delle borse e dei premi .....</b>	<b>3</b>
<b>Art. 7 – Decadenza e rinuncia.....</b>	<b>4</b>
<b>Art. 8 – Pagamenti e accordi finanziari .....</b>	<b>4</b>
<b>Art. 9 – Disposizioni finali .....</b>	<b>4</b>

### **Art. 1 – Oggetto**

1. Il presente Regolamento disciplina i criteri e le modalità per il conferimento di borse di studio e di premi di laurea agli studenti e ai laureati dell'Ateneo, mediante pubbliche selezioni e con fondi a carico del bilancio di Ateneo, anche derivanti da finanziamenti provenienti da soggetti pubblici o privati.
2. I finanziamenti di cui al precedente comma 1 devono essere comprovati attraverso una lettera di impegno da parte dei soggetti pubblici o privati oppure mediante apposito accordo tra i predetti soggetti e l'Ateneo.
3. Sono escluse dall'ambito di applicazione del presente Regolamento le borse di studio erogate nell'ambito del programma ERASMUS+.

### **Art. 2 – Definizioni**

1. Ai fini del presente Regolamento, si intendono:
  - per borse di studio, i contributi finanziari destinati a sostenere la formazione degli studenti iscritti ai corsi di studio dell'Ateneo e/o a favorire la partecipazione degli stessi a specifiche iniziative, quali, a titolo esemplificativo, programmi di mobilità internazionale, tirocini o altri progetti didattici;
  - per premi di laurea, i contributi finanziari destinati a sostenere il perfezionamento della formazione degli studenti che hanno completato un ciclo di studi, anche mediante la valorizzazione di attività già concluse, quali, a titolo esemplificativo, la redazione della tesi finale di laurea;
  - per Strutture di Ateneo, i Dipartimenti, il Rettorato e la Direzione generale.

### **Art. 3 – Assegnazione delle risorse finanziarie**

1. Il Consiglio dell'Università destina apposite risorse per il finanziamento delle borse di studio e dei premi di laurea di cui al presente Regolamento, anche sulla base delle proposte formulate dalle Strutture di Ateneo nell'ambito del ciclo della programmazione di cui al Titolo I del Manuale di contabilità e gestione.
2. Le risorse di cui al precedente punto 1 sono assegnate alle Strutture di Ateneo che procedono alla selezione dei candidati e al conferimento delle borse di studio e dei premi di laurea secondo le modalità indicate ai successivi articoli.

### **Art. 4 – Bandi di selezione**

1. I bandi di selezione pubblica per il conferimento delle borse di studio e dei premi di laurea sono approvati dalle Strutture cui sono assegnate le risorse finanziarie di cui all'articolo 3 e sono emanati con decreto o provvedimento del Responsabile della Struttura.
2. Possono partecipare gli studenti regolarmente iscritti all'Ateneo e i laureati dell'Ateneo in possesso dei requisiti di ammissione specificati nei bandi di selezione. In particolare, la partecipazione ai bandi può essere riservata a studenti iscritti o laureati in corso oppure da un limitato numero di anni oltre la durata normale dei corsi di studio.
3. La selezione è effettuata sulla base di criteri di merito e/o di reddito.
4. I criteri di merito concernono la valutazione della carriera scolastica e/o universitaria degli studenti e dei laureati con riferimento, a titolo esemplificativo e non esaustivo, ai seguenti aspetti: voto del diploma di scuola secondaria o di altro titolo di accesso, numero di crediti formativi universitari (CFU) conseguiti rispetto al numero di CFU acquisibili sulla base dell'anno di iscrizione, media delle votazioni delle valutazioni di profitto, voto della prova finale, esperienze formative e professionali indicate nel curriculum vitae, qualità della tesi di laurea in termini di chiarezza espositiva, originalità e livello di approfondimento. I bandi di selezione possono altresì prevedere lo svolgimento di prove, scritte o orali, di verifica delle conoscenze e delle abilità degli studenti e dei laureati, nonché di

colloqui volti a indagare, in particolare, gli aspetti motivazionali.

5. I criteri di reddito concernono la valutazione delle condizioni economiche con riferimento all'indicatore dell'ISEE per le prestazioni per il diritto allo studio universitario in corso di validità alla data di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione alla selezione.
6. I bandi di selezione indicano:
  - a. i requisiti di partecipazione;
  - b. i criteri di selezione;
  - c. le modalità di presentazione delle domande di ammissione alla selezione e l'eventuale documentazione da produrre;
  - d. la data di scadenza per la presentazione delle domande;
  - e. (eventuale) le date di svolgimento delle prove e/o dei colloqui;
  - f. l'importo della borsa di studio o del premio di laurea e le modalità di erogazione;
  - g. (eventuale) i soggetti finanziatori;
  - h. i casi di decadenza dal beneficio;
  - i. il responsabile del procedimento amministrativo;
  - j. le modalità di trattamento dei dati personali.
7. I bandi di selezione sono pubblicati all'Albo online e in apposita sezione del sito internet di Ateneo.
8. Il termine per la presentazione delle domande di ammissione alla selezione è pari ad almeno 15 giorni dalla data di pubblicazione dei bandi. La data di svolgimento delle prove e/o dei colloqui, qualora non indicata nei bandi, è resa nota ai candidati almeno 15 giorni prima dell'effettuazione degli stessi, mediante pubblicazione di avviso sul sito internet di Ateneo.

#### **Art. 5 – Valutazione delle candidature**

1. La valutazione delle candidature è effettuata da un'apposita Commissione esaminatrice nominata con decreto o provvedimento del Responsabile della Struttura che ha approvato il bando di selezione di cui all'articolo 4. La Commissione può altresì essere nominata contestualmente all'approvazione del bando.
2. La Commissione è di norma composta in maggioranza da personale docente o tecnico-amministrativo in ruolo presso l'Ateneo e possono altresì farne parte rappresentanti designati dai soggetti finanziatori delle borse di studio e dei premi di laurea. Il Presidente della Commissione è individuato nell'ambito del personale in ruolo presso l'Ateneo.
3. Nel caso in cui i criteri di merito contemplino unicamente l'applicazione di formule di calcolo numerico, lo svolgimento delle operazioni necessarie ai fini della predisposizione delle graduatorie può essere demandato agli Uffici della Direzione generale, senza necessità di nomina di apposita Commissione.
4. I lavori della Commissione di cui al comma 1 o gli esiti dell'istruttoria degli Uffici di cui al comma 3 sono tradotti in appositi verbali all'interno dei quali sono contenute le graduatorie per il conferimento delle borse di studio e dei premi di laurea.

#### **Art. 6 – Conferimento delle borse e dei premi**

1. I verbali e le graduatorie di cui all'articolo 5, comma 4 sono approvati con decreto o provvedimento del Responsabile della Struttura che ha emanato il bando, pubblicato all'Albo online di Ateneo.
2. Le graduatorie per il conferimento delle borse di studio e dei premi di laurea sono altresì pubblicate in apposita sezione del sito internet di Ateneo entro 15 giorni dallo svolgimento dell'ultima prova o colloquio o, in assenza di prove e colloqui, dal termine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione.
3. Le borse di studio e i premi di laurea sono conferiti con decreto o provvedimento del Responsabile
4. della Struttura che ha emanato il bando, sulla base dell'ordine delle graduatorie di cui al comma 1.

#### **Art. 7 – Decadenza e rinuncia**

1. L'eventuale rinuncia alla borsa di studio o al premio di laurea deve essere comunicata in forma scritta all'Ateneo da parte dello studente o del laureato beneficiario.
2. Gli studenti e i laureati decadono dal beneficio della borsa di studio o del premio di laurea in caso di mancato rispetto delle disposizioni previste dai bandi di selezione di cui all'articolo 4.
3. In caso di rinuncia o decadenza, la Struttura può procedere allo scorrimento della graduatoria degli idonei, ove esistente, per il conferimento delle borse di studio e dei premi di laurea, nei limiti delle risorse disponibili.

#### **Art. 8 – Pagamenti e accordi finanziari**

1. Alle borse di studio e ai premi di laurea di cui al presente Regolamento si applicano le disposizioni vigenti in materia previdenziale e fiscale.
2. Il pagamento delle borse di studio e dei premi di laurea può avvenire in un'unica soluzione oppure, in caso di contributo correlato allo svolgimento di un'attività continuativa, mediante acconto pari ad almeno il 50% dell'importo complessivo e saldo al termine dell'attività.
3. Se la borsa di studio è correlata allo svolgimento di un'attività continuativa, il candidato beneficiario è tenuto a stipulare con l'Ateneo apposito accordo finanziario nel quale sono indicati l'importo della borsa, le modalità di erogazione della stessa, le modalità di restituzione in caso di rinuncia, decadenza o interruzione anticipata, nonché il conto corrente, intestato o cointestato al candidato, su cui dovranno essere accreditati i contributi finanziari.
4. Se la borsa di studio è correlata allo svolgimento di un'attività continuativa, in caso di interruzione anticipata il contributo finanziario è riparametrato in funzione del periodo di attività effettivamente svolto, secondo le indicazioni contenute nel bando di selezione.
5. L'accordo finanziario di cui al comma 3 è sottoscritto, per l'Università, dal Direttore generale.

#### **Art. 9 – Disposizioni finali**

1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data del relativo decreto rettorale di emanazione.